

**DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2023**

**277/2023/R/TLR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1255<sup>a</sup> riunione del 20 giugno 2023

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2022, 80/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 80/2022/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 547/2022/R/tlr e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 547/2022/R/tlr);
- la segnalazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 568/2022/I/tlr, (di seguito: segnalazione 568/2022/I/tlr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, in particolare prevedendo (nella formulazione originaria dell'articolo 10, comma 17, lettera e)) che l'Autorità definisse le tariffe esclusivamente per le reti di nuova realizzazione, nel caso di sussistenza dell'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni;
- nell'esercitare i predetti poteri, l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela degli utenti;
- l'Autorità esercita inoltre, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge

481/95, in analogia a quanto già avviene negli altri settori regolati; in particolare la legge 481/95 prevede che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

- alla luce del fatto che in ambito nazionale non risultano presenti nuove reti in cui sia previsto un obbligo di allacciamento e che, pertanto, i prezzi del servizio sono in genere definiti liberamente dagli esercenti, l’Autorità, con deliberazione 80/2022/R/tlr, ha avviato un’indagine conoscitiva, al fine di valutare la congruità di prezzi del servizio di teleriscaldamento, a seguito del significativo incremento registrato a partire dall’ultimo trimestre 2021;
- nell’ambito della menzionata indagine conoscitiva (i cui esiti sono stati riportati nell’Allegato A alla deliberazione 547/2022/R/tlr) sono emerse potenziali criticità sia in relazione alle dinamiche di mercato, sia, limitatamente ad alcuni contesti, all’equità dei prezzi applicati; in particolare:
  - a) con riferimento alle dinamiche di mercato, i prezzi applicati dagli esercenti del servizio di teleriscaldamento sono risultati in genere superiori al costo di erogazione di un servizio equivalente tramite caldaia a gas; la possibilità di sostituire il teleriscaldamento con una caldaia a gas non sembra sufficiente ad allineare i prezzi tra i due settori;
  - b) con riferimento all’equità dei prezzi applicati, in alcune reti, caratterizzate da un significativo utilizzo di impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia termica, si è determinato un progressivo disallineamento tra costi e ricavi del servizio in quanto, all’incremento dei ricavi, non è seguita una corrispondente crescita dei costi variabili di produzione;
- alla luce degli esiti dell’indagine conoscitiva, l’Autorità, con la segnalazione 568/2022/I/tlr, ha posto all’attenzione del Parlamento e del Governo l’opportunità di introdurre una regolazione *cost reflective* dei prezzi del servizio di teleriscaldamento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 47 bis della legge 41/23 ha modificato le disposizioni del decreto legislativo 102/14, prevenendo l’introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe per la generalità delle reti di teleriscaldamento;
- in particolare, per effetto della citata novella normativa, l’articolo 10, comma 17, lettera e) del decreto legislativo 102/14 dispone che l’Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del medesimo decreto legislativo 102/14, la regolamentazione introdotta dall’Autorità, si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento;
- prevedere che il procedimento sia sviluppato nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
  - a) assicurare la copertura dei costi di erogazione del servizio, purché efficienti, sulla base di dati certi e verificabili;
  - b) promuovere il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di uso efficiente delle risorse, anche attraverso recupero di calore prodotto da fonti rinnovabili e da cascami termici disponibili a livello locale;
  - c) favorire il trasferimento agli utenti finali del servizio dei benefici derivanti dall'utilizzo di calore di scarto disponibile localmente.
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 settembre 2023

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group* con gli *stakeholder*;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 30 settembre 2023;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*